

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2584

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(CONTE)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti
dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione
di sistemi ferroviari passanti

ONOREVOLI SENATORI. - Per risolvere gravissimi problemi di accessibilità e di mobilità nel proprio ambito, alcuni comuni hanno avviato programmi di interventi volti a realizzare sistemi ferroviari passanti.

Lo Stato ha recepito tali progetti nel proprio documento principale in materia di programmazione dei trasporti ed ha previsto forme di intervento finanziario ad integrazione delle somme stanziare dalle autonomie locali. Anche la legge finanziaria per il corrente anno aveva previsto uno specifico accantonamento per il concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari passanti e per la concreta erogazione delle somme era stato presentato, in sede parlamentare, uno specifico provvedimento legislativo.

La proposta, licenziata da un ramo del Parlamento, non è stata definitivamente approvata prima della fine dell'anno. Tale situazione viene a porre in gravissima difficoltà i comuni che hanno avviato l'attuazione dei passanti ferroviari; infatti, non solo non potranno essere avviati i lavori di nuove tratte progettuali, ma non potranno neppure essere portate a compimento quelle in corso di realizzazione.

Gli effetti di questa situazione sul sistema dei trasporti delle città interessate sono facilmente immaginabili; il blocco dei lavori non implicherà soltanto il ritardo nella definitiva attuazione di opere di per sé determinanti per la fluidità del traffico nelle aree urbane, ma riverbererà i propri effetti negativi su tutto il sistema esistente.

Al fine di consentire ai comuni interessati di assumere mutui anche nel corrente anno è stato predisposto il presente decreto-legge.

Al comma 1 si prevede che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere.

Con il comma 2 si prevede che per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi considerati il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, su richiesta dei comuni interessati, può promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni interessate. In adesione alle nuove normative approvate dal Parlamento si dispone, però, che a tali accordi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e che, per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi stessi, l'amministrazione procedente può indire una o più conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali, e che il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

I mutui, come dispone il comma 4, saranno assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di intese risultanti dagli accordi di programma o da apposite convenzioni.

All'onere derivante dall'attuazione del decreto, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico dello specifico ac-

cantonamento previsto dalla legge finanziaria.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge disciplina il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

Esso autorizza i comuni impegnati nella costruzione di tali sistemi ad assumere mutui quindicennali nel triennio 1990-1992. I mutui potranno essere assunti nel secondo semestre dell'anno e non potranno superare l'importo complessivo di lire 300 miliardi per ciascun anno.

La misura del concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui verrà determinata, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro il limite massimo di dodici punti percentuali.

Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

In considerazione di tali elementi, l'onere complessivo per il bilancio statale è stato quantificato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, alla cui copertura si provvede mediante l'integrale utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella B della legge finanziaria per l'anno 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

Decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

**Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali
per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire ai comuni impegnati nella realizzazione di sistemi ferroviari passanti di assumere mutui per il finanziamento dei lavori già iniziati e per l'ulteriore prosecuzione degli interventi, nonché di determinare il concorso dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere. I mutui possono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.

2. Per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi previsti dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, su richiesta dei comuni interessati, può promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni interessate. A tali accordi si applicano le disposizioni

contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi stessi l'amministrazione procedente può indire una o più conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

4. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2 o da apposite convenzioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CONTE - SCOTTI - BER-
NINI - CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI